

Publicato il 08/05/2019

N. 02981 /2019 REG.PROV.COLL.  
N. 03878/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3878 del 2016, proposto da Giovanni Messina, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Francesco Leone, Simona Fell, Maria Saia, con domicilio eletto presso lo studio Studio Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Rizzo in Roma, piazza del Popolo n. 18;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III bis, n. 5339 del 2016, resa tra le parti, con la quale è stato respinto, a spese compensate, il ricorso proposto avverso il bando di concorso emanato con il decreto del Direttore generale per il personale scolastico (d.d.g.) n. 106 del 23 febbraio 2016, avente a oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado, nella parte in cui, all'art. 3, comma 1 - requisiti di ammissione - ha previsto che ai concorsi è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento rispettivamente nei posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e che in caso di carenza degli stessi titoli abilitativi l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2019 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Alvise Vergerio Di Cesana in dichiarata delega dell'avv. Diego Vaiano, Lucrezia Fiandaca dell'Avvocatura Generale dello Stato e Ugo De Luca per delega dell'avv. Arturo Testa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. III bis n. 5339 del 2016, di reiezione del ricorso proposto dal dott. Giovanni Messina avverso il

bando di concorso (d.d.g.) n. 106 del 23 febbraio 2016, d'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I° e II° grado.

2. L'impugnazione è stata circoscritta all'art. 3, comma 1 – requisiti di ammissione – laddove ha previsto che ai concorsi è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento rispettivamente nei posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e che, in caso di carenza degli stessi titoli abilitativi l'USR, (si) dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

3. Il ricorrente, in possesso del titolo di dottore di ricerca, ha dedotto in giudizio la sostanziale equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione specialmente nell'ipotesi in cui il candidato – come accaduto nel caso di specie – non sia stato messo in grado, per il difettoso coordinamento temporale delle procedure, di conseguire l'abilitazione in tempo utile per partecipare al concorso.

4. Il Tar ha respinto il ricorso.

5. Appella la sentenza il dott. Giovanni Messina. Resistono il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia.

5. Alla pubblica udienza del 28 marzo 2019 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. *In limine* va dato atto che l'appellante ammesso in forza di decreto monocratico (n.1267/2917) al concorso – decreto poi confermato con ordinanza collegiale (n. 1937/2017) – ha partecipato con esito positivo alla prova scritta suppletiva per la classe di concorso A21-Geografia presso l'istituto "Leonardo da Vinci", sito in Napoli, per il posto a cattedra nelle Regione Sicilia.

6.1 In pendenza di gravame, il ricorrente ha inoltre superato tutte le prove concorsuali nella classe di concorso in esame, collocandosi al 6° posto della graduatoria con il punteggio di 73,80/100, in posizione utile per l'immissione in ruolo.

6.2 Sicché va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente il giudice amministrativo – anche in sede di cognizione – nell'esercizio dei propri poteri conformativi può determinare quale sia la regola più giusta, che regoli il caso concreto, tenendo conto della normativa applicabile nella materia in questione e dell'esigenza che non si producano conseguenze incongrue o asistematiche (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2018, n. 2133; Ad. Plen., 22 dicembre 2017, n. 13; Sez. VI, n. 2755 del 2011): tale potere conformativo può essere esercitato dal giudice amministrativo anche per chiarire gli effetti di una propria sentenza che si pronunci quando sussista 'una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare'.

6.3 Situazione che qui ricorre: l'equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione ai fini per cui è infatti questione oggettivamente controvertibile, non suscettibile – almeno al momento della notifica del ricorso – d'univoca soluzione in un senso (positivo) o nell'altro (negativo) (cfr., Cons.Stato, sez. VI, 3 novembre 2016 n. 4904).

6.4 Nella specie, per affermare la salvezza dell'atto di ammissione e di superamento degli esami (conseguenti all'esito del giudizio di primo grado), rileva il testo dell'art. 4, comma 2 bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (come convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168), poiché il dettato normativo – mirando alla stabilità degli effetti degli atti emanati in conseguenza di pronunce del giudice amministrativo – è testualmente riferito ai casi in cui, per il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo, occorra il superamento di "prove d'esame scritte ed orali", che siano state superate a seguito di una ammissione conseguente alle statuizioni del giudice amministrativo, come per l'appunto verificatosi nel caso in esame

6.5 In aggiunta è maturata di fatto una situazione di affidamento, con avvio in buona fede di un articolato percorso concorsuale che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4-bis quando vi sia stato il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo nei casi ivi previsti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 2268/2018).

6.6 Come ha osservato la Corte Costituzionale, al § 3 della motivazione della sentenza n. 108 del 2009, per il legislatore “vi sono l'interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l'esito e, soprattutto, l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale. Dal punto di vista dell'interesse generale, vi è anche un'esigenza di certezza, sia in ordine ai tempi di conclusione dell'accertamento dell'idoneità dei candidati, sia in ordine ai rapporti instaurati dal candidato nello svolgimento dell'attività professionale”.

6.7 Ad avviso del Collegio, il decorso del tempo e il superamento di tutte prove concorsuali, giustificano l'applicazione del principio sancito dal sopra richiamato art. 4-bis con conseguente consolidamento della posizione acquisita in via cautelare dal ricorrente (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2014 n. 2298).

7. Conclusivamente l'appello deve essere accolto ai sensi della motivazione con conseguente affermazione della sussistenza dei requisiti del ricorrente-appellante per la sua immissione in ruolo.

8. La particolarità della vicenda dedotta in giudizio giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi della motivazione con conseguente declaratoria di sussistenza dei requisiti del ricorrente-appellante per la sua immissione in ruolo.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Oswald Leitner, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Oreste Mario Caputo**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio Santoro**

**IL SEGRETARIO**